

**OGGETTO:** acquisto partecipazione azionaria pari a n. 1 azione del valore nominale di 51,65 in Liguria Digitale S.p.A. dalla Regione Liguria.

**PREMESSO** che:

- la Regione Liguria detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale di Liguria Digitale S.p.A., Società costituita ai sensi della Legge Regionale n. 17/1985;
- a partire dal 1999, è stato avviato il percorso per la realizzazione del progetto "*Liguria in Rete*" avente per oggetto iniziative volte alla definizione di progetti per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi attraverso l'attivazione di processi cooperativi tra Enti Locali Liguri e Regione Liguria, con l'obiettivo del potenziamento e del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati al cittadino;
- con Legge Regionale 18 dicembre 2006 n. 42, è stato istituito il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria, mediante l'adozione di architetture informatiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità;
- con la medesima legge è stato affidato a Liguria Digitale S.p.A. (in allora denominata Datasiel S.p.A), con specifica convenzione, l'incarico relativo allo sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del Sistema Informativo Regionale Integrato;
- l'articolo 6 della succitata L.R. n.42/2006 ha formalmente istituito il Progetto istituzionale "*Liguria in Rete*", che si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli Enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR;
- la realizzazione di collaborazioni e cooperazioni operative, che prevedano anche collegamenti informatici tra la Regione Liguria, gli Enti appartenenti al SIIR e gli Enti non appartenenti al SIIR che partecipano al Progetto Istituzionale "*Liguria in Rete*", corrisponde alla necessità di sviluppare un sistema informativo regionale integrato senza pregiudicare l'autonomia amministrativa di ogni singolo Ente;
- l'articolo 10 di tale legge spiega come le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR siano improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica e che, per perseguire tali finalità, la Regione Liguria affida, come detto, le attività di cui sopra alla Società Liguria Digitale attraverso la stipula di apposita convenzione in qualità di Società partecipata e controllata dalla Regione stessa;

**RICHIAMATE**, in proposito, le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 78 del 10/11/2004, n. 49 del 03/8/2010, n. 14 del 23/3/2016 e, in ultimo, n. 38 del 20/6/2022 con cui questa Amministrazione ha approvato e successivamente rinnovato la convenzione quinquennale per l'attuazione del progetto "*Liguria in Rete*";

**DATO ATTO** che la suddetta convenzione ha per oggetto (art. 2):

- la possibilità di aderire a Liguria Digitale in qualità di socio e di usufruire dei relativi servizi previsti nell'ambito del Progetto Istituzionale "*Liguria in Rete*";
- la prosecuzione delle azioni necessarie per lo sviluppo, il potenziamento del sistema informativo integrato sul territorio; l'attivazione di processi cooperativi tra la Regione e l'Ente;
- l'attivazione di processi cooperativi con le Amministrazioni Centrali per l'attuazione del decentramento amministrativo e altri processi di rilevanza per la Regione e l'Ente;
- l'attivazione di processi cooperativi con gli Uffici periferici delle Amministrazioni Centrali, con gli Enti locali liguri, gli Enti e soggetti appartenenti al SIIR ed altri aderenti al progetto istituzionale "*Liguria in Rete*";
- l'integrazione dei servizi per la collettività (cittadini, imprese, Enti, associazioni) da erogare attraverso il Portale unificato della Liguria;

- la realizzazione di modalità uniche di accesso alla pubblica amministrazione; la definizione di strategie comuni per la realizzazione del diritto di accesso ai servizi telematici e di informazione per la collettività;
- il razionale impiego deimezzi elettronici di elaborazione dati; la messa a disposizione di servizi, dati e informazioni per l'utente, a livello decentrato, utili per l'erogazione diservizi in rete;
- la condivisione di infrastrutture e sistemi;
- la cooperazione nello sviluppo e nella diffusione dell'attività istituzionale degli Enti aderential progetto istituzionale "Liguria in Rete" e dei relativi risultati delle cooperazioni effettuate;

**VISTO** l'articolo 4 della la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 "*Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione*" che ha confermato il controllo regionale della società Datasiel S.p.A. istituita con Legge Regionale 9 aprile 1985, n. 17 e successivamente trasformata in Liguria Digitale S.c.p.A.;

**VISTO** l'articolo 3 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017*" che ha dettato disposizioni in prima applicazione del D.Lgs. 175/2016 ed ha disposto la trasformazione della società consortile per azioni Liguria Digitale S.c.p.A. nella società per azioni Liguria Digitale S.p.A.;

**ATTESO** che giusta Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2017, n. 77, è stata approvata la trasformazione di Liguria Digitale S.c.p.A. in Liguria Digitale S.p.A., con il nuovo Statuto ed i relativi Patti parasociali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 3, della L.R. 33/2016, prevede che alla società derivante dalla trasformazione ai sensi del comma 2, (società in house a controllo plurimo), partecipino gli Enti già consorziati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 20/2014 e possano aderire i soggetti pubblici di cui all'articolo 6 della L.R. 42/2006;

**RILEVATO** che: ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, Liguria Digitale S.p.A., strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dello "*in house providing*" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dell'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa è vincolata ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti soci e dai loro organismi ausiliari per i quali opera al costo;

**CONSIDERATO altresì** che la Società, sempre ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti soci che costituiscono:

- servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006. La Società, infatti, implementa servizi di natura pubblica per la Pubblica Amministrazione e la collettività ligure;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali;
- servizi di committenza a norma dell'articolo 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014, ed ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico;

**RISCONTRATO** che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, i Soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti e che i Soci stessi esercitano, in particolare, il controllo analogo mediante:

- la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- la partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo di tutti i Soci nei confronti della Società;

**VISTO** che Liguria Digitale, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire agli stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso. Il progetto di bilancio è corredato dalla relazione sul governo societario;
- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea;

**CONSIDERATI** gli esiti positivi della collaborazione attivata ormai da lungo tempo fra Regione Liguria e numerosi soggetti pubblici regionali e locali, diretta ad una cooperazione fra Enti per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi, sia con riguardo agli Enti aderenti al SIIR, sia più in generale con altre pubbliche amministrazioni, avente come obiettivo la realizzazione di modalità uniche di accesso alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini, delle imprese, Enti od associazioni;

**RILEVATO** che tale collaborazione ha consentito, inoltre, lo sviluppo delle basi di dati territoriali in ambito regionale, in accordo con quanto previsto agli artt. 59 e 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), nonché lo sviluppo dei prodotti e dei servizi finalizzati all'accesso, all'interscambio e alla fruizione dei dati territoriali informatici tra le diverse pubbliche amministrazioni liguri e il riuso degli stessi da parte di operatori terzi, secondo le regole di cui alla Direttiva 2003/98/CE;

**CONSIDERATO** inoltre che tale cooperazione si è rilevata utile anche in termini di miglioramento dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa degli Enti;

**VISTO**, in materia di acquisizione di partecipazioni societarie, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

- l'articolo 3 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo, con cui si dispone che, nei limiti stabiliti dal comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività

sotto indicate:

- ✓ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - ✓ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
  - ✓ realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - ✓ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - ✓ servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016”;
- l'articolo 16, 1° comma, che prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

**VISTO**, inoltre, l'art. 5 (Oneri di motivazione analitica) del D.Lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce che:

1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli Enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli Enti locali, nonché dei loro Enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli Enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli Enti medesimi;

**VISTO**, in materia, il consolidato orientamento della Magistratura contabile (fra le altre Corte dei Conti,

Regionale di Controllo del Piemonte, deliberazione 48/2017 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia deliberazione 31/2021) secondo cui:

- sotto il profilo sostanziale, l'art. 4 del d.lgs. 175/2016 prevede un generale divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire (ma ciò vale anche per l'acquisizione e/o il mantenimento di partecipazioni societarie) società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di interesse generale, fornendo altresì un dettagliato elenco delle fattispecie di attività che rispettano tale requisito;
- sotto il profilo procedurale, l'art. 5 del citato decreto, dispone e declina la metodologia di analisi costi e benefici in base alla quale deve realizzarsi l'attività istruttoria da parte dell'amministrazione, finalizzata a giustificare il ricorso allo strumento societario sul versante della compatibilità finanziaria e del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. A tale proposito il giudice dei conti evidenzia come nelle valutazioni sull'acquisizione o meno di partecipazioni societarie occorre tener conto anche delle previsioni dell'art. 21 del T.U. sulle società partecipate, che prevede un articolato meccanismo di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di perdite, rispondente ad una forte esigenza di cautela e di responsabilizzazione per l'ente;

**AVUTO RIGUARDO**, alla luce di quanto sopra evidenziato, che l'acquisizione della partecipazione azionaria in oggetto:

- è funzionale al perseguimento dei fini istituzionali di questa Provincia come risultanti dal proprio statuto e, in particolare, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, all'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali;
- risulta conveniente in termini economici a fronte delle numerose attività che possono essere svolte "in house providing" da Liguria Digitale, volte a perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici, il supporto alla programmazione, come meglio precisato nello statuto sociale, con conseguente semplificazione delle procedure e risparmio di spesa;
- comporta un impegno economico per l'acquisto di modesto valore e sostenibile dal punto di vista finanziario;
- risulta rispondente ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa essendo volta a creare centrali di acquisto e di servizio su dimensioni sovracomunali e, in questo caso, di ambito regionale. Inoltre essa permetterà lo svolgimento dei servizi con costi unitari inferiori, mediante applicazione di tariffe che tengano esclusivamente conto dei costi sostenuti;
- dal punto di vista della sostenibilità economica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 21 del TUSP, si osserva che la Società ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile di € 1.959.217,00 e un patrimonio netto di € 15.897.212,00;
- è compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, nel rispetto della normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, in particolare con riferimento a quella intesa di divieto di aiuti alle imprese che possano alterare la concorrenza;

**VISTI** lo Statuto ed i Patti parasociali della Società, allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A) e B) per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto utile non solo proseguire nella collaborazione realizzata con l'adesione alla convenzione "*Liguria in rete*", ma anche intervenire direttamente nella compagine sociale di Liguria Digitale S.p.A. sulla base dell'opportunità prevista dal citato art. 6 della L.R. n. 42/2006;

**PRESO ATTO** che la partecipazione alla società "Liguria Digitale S.p.A.", come già effettuato dagli

altri soggetti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) e degli Enti aderenti al progetto istituzionale “*Liguria in Rete*” che hanno già acquisito la qualifica di socio, deve avvenire, infatti, attraverso l’acquisto di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 al prezzo di € 317,94 (come determinato dalla Regione Liguria in base all’ultimo bilancio approvato da Liguria Digitale S.p.A. approvato il 26/5/2022);

**DATO ATTO** che detta somma trova imputazione alla Missione 01 – Programma 03– Titolo 3 – Macroaggregato 01 – Capitolo 1000 “Acquisto partecipazione azionaria Liguria Digitale S.p.A.” del Peg 2022/2024, annualità 2022, in quanto esigibile;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, il presente atto deliberativo sarà inviato, a fini conoscitivi, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

**VISTI:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 14.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- il Decreto del Presidente nr. 64 in data 04.05.2022 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2022/2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto dell’Ente;

**VISTO** l’art. 42 della legge n. 267/2000;

**VISTO** il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Servizi Generali – Sistemi Informativi, riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL;

**VISTO** che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

**DELIBERA**

- 1) di acquisire dalla Regione Liguria per i motivi meglio specificati in narrativa, una partecipazione azionaria in Liguria Digitale S.p.A., mediante l’acquisto di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 al prezzo determinato dalla Regione Liguria stessa e cioè di € 317,94 pari al valore dell’azione a patrimonio netto, come risultante dall’ultimo bilancio societario approvato;
- 2) di approvare i contenuti dello Statuto e dei Patti parasociali che regolano il funzionamento della Società, atti allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere B) e C) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Presidente o suo delegato e al Dirigente competente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, a norma dello Statuto societario, la Provincia di Imperia acquisisca la qualità di socio di Liguria Digitale S.p.A.;
- 4) di dare atto che la spesa di € 317,94 è finanziata con entrate proprie dell’Ente e che l’intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, come evidenziato dal Segretario Generale nella propria Relazione in data 25.11.2020 di cui al punto 1) del dispositivo;
- 5) di impegnare la relativa spesa di €. 317,94 alla Missione 01 – Programma 03– Titolo 3 – Macroaggregato 01 – Capitolo 1000 “Acquisto partecipazione azionaria Liguria Digitale S.p.A.”;

- 6) di dare atto che il presente schema deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dal 06/07/2022 al 15/07/2022;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Imperia nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, il presente provvedimento sarà inviato, a fini conoscitivi, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.